

COMUNE DI CAMPOSANTO
Provincia di Modena

REGOLAMENTO DEL MERCATO
DEL GIOVEDI' E DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA'
DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN
POSTEGGI ISOLATI

Approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 07/07/2010

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 25/11/2015

SOMMARIO

Titolo I

Mercato settimanale del giovedì

- Art. 1 - Tipologia del mercato
- Art. 2 - Giornate e orari di svolgimento
- Art. 3 - Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato
- Art. 4 - Autorizzazione e concessione di posteggio
- Art. 5 - Subingresso
- Art. 6 - Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi
- Art. 7 - Istituzione di nuovi posteggi
- Art. 8 - Posteggi vincolati a merceologica specifica
- Art. 9 - Spostamento di posteggio (miglioria)
- Art.10 - Scambio di posteggi
- Art.11 - Ampliamento della superficie di posteggio
- Art.12 - Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio
- Art.13 - Assenze
- Art.14 - Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati. Formazione della graduatoria degli spuntisti.
- Art.16 - Circolazione stradale
- Art.16 - Sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art.17 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
- Art.18 - Norme igienico sanitarie
- Art.19 – Posteggi riservati agli agricoltori
- Art.20 - Sanzioni

Titolo II

Commercio su arre pubbliche in posteggi isolati

- Art. 21 – Ambito di applicazione
- Art. 22 – Posteggi isolati
- Art. 23 – Autorizzazione
- Art. 24 – Individuazione dei posteggi isolati
- Art. 25 – Posteggi di nuova istituzione
- Art. 26 – Sospensione temporanea dell'attività e mancato utilizzo temporaneo del posteggio

- Art. 27 – Decadenza e revoca
Art. 28 – Trasferimento e ampliamento della superficie del posteggio
Art. 29 – Conformazione delle strutture ed adeguamenti
Art. 30 - Rinvio

Titolo I

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ

Art.1

TIPOLOGIA DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche denominato “**MERCATO DEL GIOVEDÌ**”. L’area di Piazza Gramsci, come definita al successivo art.3, è considerata area mercatale.
2. L’esercizio delle attività nell’ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n.12 dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n.1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. Il mercato, secondo la classificazione prevista dall’art.6 della legge regionale n.12/1999, è di tipo “**ordinario**” essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche, fermo restando, relativamente alle bevande alcoliche, quanto previsto dall’art. 30, comma 5, D.Lgs. 114/98 e dall’art. 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6/5/1940 n. 635.
4. Il presente Regolamento disciplina anche i mercati straordinari che si svolgono occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale mercato (art. 6, co.1, lett. c, L.R. 12/99), salvo espressa deroga da parte della Giunta Comunale.

Art.2

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato è annuale (art.6 c.1 L.R 12/99) ed ha luogo nel giorno di “**GIOVEDÌ**”.
2. Qualora il giorno di cui al comma 1 coincida con la festività del Santo Patrono che ricorre il 6 dicembre, il mercato viene ugualmente effettuato. Se il giorno di cui al comma 1 coincide con una delle seguenti festività: 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre e 26 dicembre, qualora almeno il 50% degli operatori ne faccia specifica richiesta almeno 30 giorni prima, il Sindaco, con apposito provvedimento da adottarsi e comunicarsi agli interessati con anticipo non inferiore a 15 giorni, può autorizzare lo svolgimento del mercato nelle predette giornate. La presenza a tali mercati è facoltativa.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche, il Comune fissa e rende noto il calendario dei mercati straordinari dell’anno successivo.
4. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con atto del Responsabile dell’Area Affari Generali. In tale atto sono indicate:

- a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione;
- b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.
- c) la facoltatività della partecipazione.

5. *L'orario di vendita* è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D. Lgs.31.03.1998 n. 114, dell'art. 50, comma 7, del D.Lg. 18.08.2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26.07.1999 n. 1368.

Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:

- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
- b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
- c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
- d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
- e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art.14;
- f) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.

6. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

7. Potrà essere consentito il prolungamento pomeridiano dell'attività mercatale qualora la richiesta dell'esercizio in orario pomeridiano sia avanzata almeno quindici giorni prima e sottoscritta per adesione da almeno il 50% dei concessionari di posteggio. L'accoglimento della richiesta è condizionato alla disponibilità dell'area.

Art. 3

LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge sulla **Piazza Gramsci**, nell'area individuata nella planimetria particolareggiata costituente allegato ad apposita deliberazione della Giunta Comunale

Nella stessa sono evidenziati ed individuati (art.7, comma 1, L.R. 12/99) in particolare:

- a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) il totale di n. 20 posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche di cui:
 - n. 5 posteggi a carattere permanente, sono riservati alla vendita dei prodotti alimentari; uno di essi, collocato in area accessibile agli allacciamenti alla rete elettrica e idrica, è riservato alla vendita di pesce fritto;
 - n. 14 posteggi a carattere permanente – sono riservati al settore non alimentare;
 - n. 1 posteggio, è riservato agli agricoltori (art. 6 comma 8, L.R. 12/99)
- c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.

1 bis. La Giunta Comunale, tenuto conto delle situazioni di vacanza prolungata oltre l'anno di determinati posteggi e delle eventuali domande di miglioria presentate ai sensi del successivo art. 9, può modificare l'individuazione dei posteggi per merceologia alimentare, fatti salvi i limiti di cui al comma precedente.

2. In occasione della Fiera di Luglio, qualora l'area mercatale coincida con quella di svolgimento della Fiera, il mercato potrà essere spostato in altra area idonea.

Art. 4
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare (punto 1, lett. b, delibera Giunta Regionale n. 1368/99).
2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio, per 30 giorni consecutivi, congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) relativa ad uno dei posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico e, contestualmente, possono chiedere la concessione di posteggio.
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Responsabile dell'Area Affari Generali provvede entro 60 giorni al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei criteri di priorità di cui alla , delibera Giunta Regionale n. 1368/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore- Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
6. La concessione di posteggio ha durata di dodici anni Alla scadenza la concessione viene assegnata nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla vigente normativa.
7. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art.6, comma,1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 9 e 10 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 5.
8. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale in altro comune, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune che la ha rilasciata entro 180 giorni, ai fini dell'aggiornamento dei propri titoli autorizzativi (art.4 co.1 L.R. 12/99).
9. Ogni operatore può detenere al massimo n. 2 posteggi e relative autorizzazioni per una metratura complessiva non superiore agli 80 metri quadrati.
10. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti se dovuti, nonché alle eventuali spese relative al consumo dell'energia elettrica ed altre eventuali spese per servizi accessori.
11. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
 - a) rinuncia del titolare,
 - b) revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune (art. 5 comma 3 L.R. 12/99);
 - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio civile (art. 29 comma 4, lett. b, del D.Lgs. n.114/98) e fatti salvi i periodi di assenza di cui al successivo art.13, comma 3 lett. a), b), c) e d).
 - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

12. L'autorizzazione amministrativa è revocata (art. 29, comma 4, lett.b, del D.Lgs. 114/98 – art. 5, comma 2, L.R. 12/99):

- a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 71, comma 1 del D.Lgs. 26.3.2010 n. 59;
- b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salvo proroga non superiore a sei mesi, in caso di comprovata necessità dell'interessato (art. 5, comma 2, lett. b), L.R. n.12/99);
- c) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del precedente comma 11;
- d) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato al successivo art. 11, comma 2.

13. In caso di rinuncia o di revoca della concessione di posteggio, se l'esercente ne ha l'interesse, si annota l'avvenuta rinuncia o revoca della concessione di posteggio sul titolo autorizzatorio e lo stesso rimane valido per l'esercizio del commercio itinerante e per la partecipazione a fiere.

Art. 5

SUBINGRESSO

(art. 4, L.R. n.12/99)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:

- a) il mantenimento del settore merceologico non alimentare o alimentare;
- b) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
- c) il trasferimento in campo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione (punto 7, lett. c, delibera Giunta Regionale n. 1368/99 e successive modificazioni).

2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs. 26.3.2010 n. 59, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius¹ per sei mesi dalla data di apertura della successione.

4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività (art.4, comma 2, L.R. 12/99) e/o cedere l'azienda a terzi.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.

6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

¹ V. circolare del Ministero Industria Commercio e Artigianato n. 3467 del 25.08.1999, punto 11.2.

Art. 6

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

(punto 7, lett. b, delibera Giunta Regionale n. 1368/99)

1. In caso di ristrutturazione del mercato o di spostamento parziale o totale dei posteggi, il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni degli operatori su aree pubbliche definisce la nuova area di mercato, e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione dei posteggi. La Giunta comunale approva, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, la planimetria dei nuovi posteggi. Il Responsabile dell'Area Affari Generali provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.

I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art.12.

2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Responsabile dell'Area Affari Generali individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati allo spostamento. In casi contingibili e urgenti vi provvede il Responsabile della Polizia Municipale.

I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art.12 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

Art. 7

ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata secondo le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 9 del presente Regolamento.

Art. 8

POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGICA SPECIFICA

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi il Consiglio Comunale, sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo di un posteggio in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.

2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art.9

SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

(Punto 2, lett. a), delibera Giunta Regionale n. 1368/99)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art.4, comma 1, del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre.

2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
4. In caso di domande concorrenti si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi, si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art.12.
5. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 4, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.
6. Le domande di spostamento di posteggio di cui ai commi 2 e 3 vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di miglorie.
7. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art.10

SCAMBIO DI POSTEGGI

(Punto 2, lett. h), delibera Giunta Regionale n. 1368/99)

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art.11

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione. L'accoglimento della domanda comporta l'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
2. Il Responsabile dell'Area Affari Generali, su richiesta degli interessati, può concedere - una sola volta per operatore - l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà, comunque, superare gli 80 metri quadrati.
3. L'accoglimento delle domande di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
4. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitaria o, in generale, di pubblico interesse può respingere le domande di cui al comma 2 oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento.

Art.12
TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA
E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

(Punto 7, lett. a), delibera Giunta Regionale n. 1368/99)

1. Presso l'ufficio Polizia Municipale del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne richieda la consultazione la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) recante l'indicazione dei dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, nonché la "graduatoria dei titolari di posteggio".
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato, è formata applicando i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di attività dalla data di assegnazione originaria del posteggio (equivale alla data di rilascio della concessione), tenendo conto anche dei danti causa;
 - b) a parità di anzianità di cui alla lettera a), la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio. Tale anzianità può essere eventualmente documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del DPR n. 445/00 purché il dichiarante – per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuol far valere - sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa.
3. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "la graduatoria dei titolari di posteggio", distintamente per il settore alimentare e non alimentare e per i posteggi a merceologia esclusiva, che viene approvata con disposizione del Responsabile dell'Area Affari Generali.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

Art.13
ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti con le attrezzature sulla propria area di vendita, all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2, comma 5, lettera d), salvo il caso di gravi intemperie.
3. Ai fini dell'art.29, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114, non sono conteggiate:
 - a) l'assenza determinata da malattia o gravidanza, purché entro i 30 giorni successivi sia presentata idonea documentazione; in caso di servizio civile, mediante autocertificazione da produrre sempre entro i 30 giorni successivi. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata, quale –a titolo esemplificativo – l'assenza determinata dalla partecipazione ad assemblea sindacale di categoria o assistenza ad un congiunto gravemente ammalato o partecipazione a funerale di un parente od indisponibilità del mezzo di trasporto per furto o guasto, purché entro 15 gg. sia pervenuta idonea documentazione. Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.
 - b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chiedi la sospensione dell'attività fino al termine previsto dall'art.5, punto 4, del presente regolamento;
 - c) l'assenza causata da intemperie che provochi l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - d) la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate.

4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Al subentrante, sempre ai fini dell'art.29, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 31.03.1998 n.114 vengono computate le assenze soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.
5. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia con concessione decennale che alla spunta, è consentita, su dichiarazione scritta, a:
- collaboratori familiari (art. 230 bis del codice civile);
 - dipendenti (collocamento ordinario);
 - tutte le forme normate dalla legislazione sul lavoro.
- In caso di Società di persone regolarmente costituite, i Soci stessi possono svolgere l'attività senza alcuna dichiarazione.
6. Sono invece considerate assenze e sono computate in capo al cedente quelle derivanti dalla mancata regolarità contributiva del cedente e/o del cessionario ad eccezione dei casi di re intestazione dell'autorizzazione in seguito a scadenza del contratto di affidamento in gestione dell'azienda o in seguito a scioglimento anticipato del contratto.

Art.14

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI. **FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI**

(art. 28, comma 11, D.Lgs. n.114/98 – punto 6 delibera Giunta Regionale n. 1368/99)

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature e con la merce occorrenti allo svolgimento dell'attività. All'assegnazione possono essere ammessi gli esercenti titolari di autorizzazione di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Emilia Romagna, nonché i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da un Comune della Regione Emilia Romagna o di altra regione del territorio nazionale.
- 2.L'assegnazione dei posteggi viene effettuata sulla base della graduatoria redatta secondo i criteri dettati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1368/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. *(Abrogato)*
4. *(Abrogato)*
5. Le assegnazioni avvengono prioritariamente nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
6. L'operatore viene considerato assente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, qualora:
- non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco;
 - vi rinuncia dopo l'assegnazione;
 - abbandoni il posteggio in caso di maltempo, qualora almeno il 50% dei concessionari rimanga presente,
 - non esercita l'attività di vendita per assenza dell'operatore sul posteggio;
 - qualora, successivamente all'assegnazione di un posteggio, non proceda all'occupazione e all'esercizio dell'attività.
7. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

8. Nell'ambito del mercato:
- ◆ l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
 - ◆ il concessionario di due posteggi non può richiedere l'inserimento nella graduatoria di spunta anche se titolare di altra autorizzazione;
 - ◆ il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni:
- a) (*abrogata*)
- b) se richiede l'inserimento nella graduatoria di spunta ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.
9. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata con le modalità previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1368/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (art.2, comma 3, L.R. n.12/99).
11. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatte salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art.13, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 15

CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Servizio di Polizia Municipale, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante e la vendita da parte di produttori agricoli itineranti nell'area mercatale e in un raggio di m. 300.

Art. 16

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 17

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 5, comma 1, L.R. 12/99).
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti, salvo accordi o convenzioni specifiche.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri operatori economici o concederlo totalmente in uso al di fuori delle procedure previste dal presente regolamento.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
7. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2,20 dal suolo.
8. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
9. Se, oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm.
10. E' vietato l'utilizzo di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
11. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
12. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci, nonché la normativa specifica di settore.
13. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
14. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti non inquinanti sotto l'aspetto dell'impatto acustico e delle emissioni in atmosfera, nel rispetto delle vigenti normative; con riferimento all'utilizzo delle suddette sorgenti dovrà essere preventivamente depositata presso l'Ufficio Commercio del Comune apposita dichiarazione tecnica di conformità alla normativa in materia.
15. L'area mercatale, nel suo complesso, oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, dovrà essere riconsegnata in perfetto stato e saranno imputati ai concessionari di posteggio gli eventuali danni arrecati alla pavimentazione della piazza per la fuoriuscita di benzina, nafta e/o olio dell'automezzo utilizzato.
16. Gli operatori su area pubblica che vendono merce usata devono esporre il cartello di avviso alla clientela, ben visibile, e non inferiore ad 1 metro x 1 metro

Art. 18
NORME IGIENICO SANITARIE
(art.28, co.8, D. Lgs. 114/98)

1. La **collocazione, vendita e somministrazione** di alimenti e bevande su aree pubbliche, nonché ogni altra attività inerente i prodotti alimentari, sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a 50 centimetri dal suolo; i prodotti ortofrutticoli freschi ed i prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, devono essere mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 centimetri da terra.
3. I libretti di idoneità sanitaria o l'attestato di formazione per il personale alimentarista rilasciato dopo la partecipazione a un corso specifico tenuto presso l'AUSL di tutto coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti, devono essere esibiti a richiesta dagli Organi di vigilanza ai sensi della L. 282/62 e relativo regolamento di esecuzione.
4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, sono assegnati prioritariamente ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Art. 19
POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI
(art. 2 comma 4 art 6 comma 8 L.R. 12/99)

1. L'assegnazione dei **posteggi riservati agli imprenditori agricoli** per la vendita dei prodotti della propria azienda comporta il rilascio di una concessione per un periodo di 12 anni che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:
 - a) permanente, se è riferita all'intero anno solare;
 - b) stagionale, se relativa ad un periodo inferiore all'anno solare.
2. Qualora vi siano posteggi disponibili, il Responsabile dell'Area Affari Generali ne dà notizia con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, da esporsi per 30 giorni.
3. I soggetti di cui al D.Lgs. n. 228 del 18.5.2001 possono presentare richiesta di concessione dei posteggi riservati agli agricoltori in qualsiasi periodo dell'anno; la richiesta di assegnazione del posteggio deve essere contenuta, insieme alla dichiarazione della propria qualità di imprenditore agricolo, nella comunicazione da rendersi ai sensi del citato D.Lgs. n. 228/2001, art. 4.
4. Il rilascio delle concessioni di posteggio avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato, conteggiate con i medesimi criteri stabiliti per gli altri spuntisti del mercato settimanale e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore in qualità di imprenditore agricolo; tale anzianità è desumibile dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'interessato dichiara la data di inizio dell'attività che deve coincidere con le risultanze del Registro delle Imprese tenuta dalla competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
5. Gli imprenditori agricoli presenti alla spunta, devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza del Sindaco. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, **con priorità**, agli imprenditori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria formulata secondo i criteri sopraindicati.
In assenza di spuntisti appartenenti alla categoria degli imprenditori agricoli, i posteggi non occupati dai rispettivi titolari verranno assegnati agli spuntisti inseriti nella graduatoria formata ai sensi del precedente articolo 14.

6. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa (art.2 c.4 L.R. 12/99).

7. Ogni imprenditore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.

8. L'imprenditore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di documentare la propria qualifica di imprenditore agricolo e, se titolare di concessione di posteggio, di presentare il relativo provvedimento.

9. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:

a) perda la qualifica di imprenditore agricolo;

b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare o gravidanza, nel rispetto di quanto previsto all'art.13.

In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione medesima.

10. Gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita mediante apposito cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

11. Per quanto non previsto specificatamente in questo articolo, agli imprenditori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 20 **SANZIONI**

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità della stessa è punito con la sanzione prevista dall'art.29 comma 1 del D. Lgs. n.114/1998, cioè con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la **confisca** delle attrezzature e della merce.

2. Per l'applicazione delle sanzioni relative alle violazioni degli articoli del presente regolamento, si seguono le norme stabilite dalla L. 24.11.1981 n. 689 e dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato dalla L. 3/2003;

3. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 Legge 689/81 è il Sindaco.

4. Per le violazioni per le quali il presente Regolamento prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, in virtù dell'art. 16 della L. 689/81, una somma in misura ridotta pari alla terza parte della sanzione massima prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale.

5. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente regolamento sono **punite** ~~puniti~~ con le sanzioni previste dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.114/1998 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00:

a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggio (di cui all'art.8 comma 2 del presente regolamento);

b) esercitare il commercio itinerante o la vendita itinerante effettuata dai produttori agricoli nell'area mercatale o nel raggio di m. 300 (art.15 comma 2 del Regolamento comunale) ;

c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 17, co. 4);

d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 17, co. 11).

6. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00 :

- a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art. 16, co.1);
- b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art. 16, co. 2);
- c) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art. 16, co.3);
- d) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art.16, co.4);
- e) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art.17, co.1); o per i produttori agricoli, la documentazione di cui al precedente art.19 comma 8;
- f) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (art. 17 co.2);
- g) lasciare il posteggio incustodito (art. 17, co.3);
- h) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art.17, co.5);
- i) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio (art.17, co.6)
- j) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m. 2,20 (art.17, co.7);
- k) non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art. 17, co.8);
- l) distanziare la struttura espositiva almeno di 50 cm. dal confine del posteggio in caso di utilizzo della parti laterali del banco di vendita (art.17, co.9);
- m) utilizzare audiovisi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono (art.17, co. 10);
- n) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o provenienti da sorgenti inquinanti (art.17, co.14);
- o) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico da parte dei produttori agricoli (art.19, co. 10);
- p) non esporre il cartello di merce usata e non delle dimensioni di 1 metro x 1 metro.

7. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

8. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

9. In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 114/1998, le violazioni al presente Regolamento possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.

10. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

Titolo II

Commercio su aree pubbliche in posteggi isolati

ART. 21

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente titolo disciplina le modalità di svolgimento del commercio su area pubblica esercitato su posteggi isolati, su aree date in concessione per un periodo di dodici anni per essere utilizzate per uno o più giorni settimanali dagli stessi soggetti.
2. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla Legge Regionale 12/1999 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26/7/1999, dal presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

ART. 22 **POSTEGGI ISOLATI**

1. Per posteggio isolato si intende una parte di area pubblica, o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, non inserito all'interno di un mercato.
2. I posteggi isolati possono essere stagionali o permanenti con concessione di dodici anni.

ART. 23 **AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati, è rilasciata dal Comune nei limiti della disponibilità delle aree individuate dal presente Regolamento e sulla base delle caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche degli stessi.
2. I posteggi che si rendono liberi potranno essere assegnati sulla base di quanto previsto dal punto 2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme del presente regolamento e dall'apposito bando pubblico.
3. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento delle tasse e delle quote di partecipazione previste dalle normative e disposizioni vigenti.
4. E' fatto obbligo all'operatore di esibire in originale la propria autorizzazione oltre alla documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 24 **INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI**

1. I posteggi isolati fuori mercato sono di seguito individuati e sono distinti per localizzazione del posteggio ed a fianco di ciascuno viene indicato il periodo di operatività le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell'attività e la specializzazione merceologica.

Posteggio n. 1 - vendita di panini, pizze e piadine - permanente

Area compresa nella strada provinciale 568 per San Felice sul Panaro nella complementare interna ed in prossimità del civico 87 di Via per San Felice.

Nei posteggi è consentita la vendita di panini, pizze e piadine e di prodotti alimentari e bevande merceologicamente compatibili nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Posteggio n. 2 – Vendita di alimentari deperibili - permanente

Area di sosta posta di fianco al cimitero comunale

Nel posteggio suddetto è consentita la vendita di frutta di stagione e verdura esclusa la giornata di giovedì

Posteggi n. 3 e 4 - vendita di piante e fiori – stagionale

Aree nei pressi de cimitero del capoluogo.

Nel posteggi n. 3 e 4 è consentita la vendita di piante e fiori nei mesi di ottobre e novembre senza obbligo di chiusura infrasettimanale e festiva.

Posteggio n. 5– Torroni e dolci vari – stagionale

Area individuata nella piazza Gramsci

Nel posteggio n. 5 è consentita la vendita di dolci nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 gennaio dell'anno successivo. Senza obbligo di chiusura infrasettimanale e festiva.

2. Al titolari di tali posteggi è data la facoltà di optare per l'orario ordinario dei negozi commerciali con obbligo di chiusura festiva e infrasettimanale di mezza giornata oppure per l'orario previsto per pubblici esercizi nell'osservanza delle disposizioni previste dalle apposite ordinanze generali che regolamentano gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi. E' fatto obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale l'orario prescelto.

ART. 25

POSTEGGI DI NUOVA ISTITUZIONE

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale intenda individuare ulteriori posteggi, l'atto di istituzione del posteggio costituisce modifica/integrazione al presente regolamento.
2. L'assegnazione dei nuovi posteggi sarà effettuata secondo quanto stabilito dall'art. 23 del presente regolamento.

ART. 26

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL' ATTIVITA' E MANCATO UTILIZZO TEMPORANEO DEL POSTEGGIO

1. L'attività può essere sospesa dal Comune per un periodo non superiore a due settimane consecutive, anche più volte in un anno, qualora l'area pubblica occupata dal posteggio debba essere utilizzata per attività di pubblico interesse.
2. In caso di non utilizzazione temporanea del posteggio, si può procedere all'assegnazione temporanea ad altri esercenti, purchè operanti nelle stesse tipologie merceologiche oggetto di concessione principale.
3. In caso di più domande concorrenti per lo stesso posteggio, la precedenza è stabilita secondo quanto previsto dai criteri disciplinati dalle normative vigenti per la formazione delle graduatorie di spunta.
4. Nelle concessione permanenti il mancato utilizzo del posteggio può avvenire per un periodo massimo di mesi 4 consecutivi ogni anno solare.
5. Nelle concessioni stagionali il mancato utilizzo del posteggio può avvenire per un periodo massimo di venti giorni consecutivi.

ART. 27
DECADENZA E REVOCA

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98
 - non inizi l'attività entro 6 (sei) mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo la facoltà per il Comune di concedere una proroga per comprovata necessità dell'interessato,
 - rinunci all'autorizzazione,
 - sospenda l'attività per un periodo superiore a 4 mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare se permanente, od a venti giorni consecutivi se stagionale.
2. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

ART. 28
COLLOCAZIONE STABILE DEL POSTEGGIO

1. Il concessionario non può essere autorizzato a modificare la collocazione del posteggio.
2. Il Comune può comunque disporre il trasferimento temporaneo in altra area pubblica ritenuta idonea per esclusivi motivi di forza maggiore o pubblico interesse.
3. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse all'operatore sarà assegnato, un nuovo posteggio, individuato in accordo con l'operatore, in altra area urbanizzata del territorio comunale, senza oneri per il Comune.

ART. 29
RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti in materia, ivi comprese quelle del titolo precedente, se ed in quanto applicabili.